

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della direttiva prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

18 gennaio 2010

Serie 0344

Condizioni Definitive

Emissione di un massimo di Euro 500.000.000 di Titoli con scadenza 2015 legati all'Indice Dow Jones Eurostoxx50®

emessi ai sensi del

Programma di Emissione di Titoli di Debito

per EUR 80.000.000.000

del 2 marzo 2009

di

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

Prezzo di Emissione: 100%

Data di Emissione: 15 marzo 2010

Le presenti Condizioni Definitive sono redatte per fornire dettagli di una emissione di Titoli ai sensi del Programma di Emissione di Titoli di Debito per EUR 80.000.000.000 di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (il "**Programma**"). Informazioni complete su Deutsche Bank Aktiengesellschaft e sull'offerta dei Titoli sono disponibili solo con la consultazione congiunta: (i) del Prospetto di Base del 2 marzo 2009 relativo al Programma (il "**Prospetto di Base**") (compresi i documenti inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base); del Primo Supplemento al Prospetto di Base datato 28 aprile 2009; del Secondo Supplemento al Prospetto di Base datato 4 agosto 2009 e del Terzo Supplemento al Prospetto di Base datato 2 novembre 2009 (congiuntamente, i "**Supplementi**" ed i Supplementi congiuntamente al Prospetto di Base, il "**Prospetto**") e (v) delle presenti Condizioni Definitive.

Parte I: Termini e Condizioni

STOXX e Dow Jones non hanno nessuna relazione con l'Emittente, salvo la concessione della licenza dell'Indice **Dow Jones Eurostoxx50®** e dei relativi marchi per l'uso connesso ai Titoli.

STOXX e Dow Jones non:

- Sponsorizzano, approvano, vendono o promuovono i Titoli.

- Raccomandano ad alcun soggetto di investire nei Titoli o in qualsiasi altro valore mobiliare.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per, né assumono decisioni su tempi, ammontare o determinazione del prezzo dei Titoli.
- Hanno alcuna responsabilità od obbligo per l'amministrazione, la gestione o la commercializzazione dei Titoli.
- Tengono conto delle esigenze dei Titoli o dei possessori dei Titoli per quanto concerne la determinazione, la composizione o il calcolo dell'Indice **Dow Jones Eurostoxx50[®]**, né sono tenuti a farlo.

STOXX e Dow Jones non avranno alcuna responsabilità per quanto riguarda i Titoli. In particolare:

- **STOXX e Dow Jones non rilasciano alcuna garanzia, esplicita o implicita, e rifiutano ogni e qualsiasi garanzia in ordine a:**
 - **I risultati che saranno ottenuti dai Titoli, dal portatore dei Titoli o da qualunque terzo in relazione all'utilizzo dell'Indice Dow Jones Eurostoxx50[®] e dei dati inclusi nell'Indice Dow Jones Eurostoxx50[®];**
 - **Esattezza o completezza dell'Indice Dow Jones Eurostoxx50[®] e dei relativi dati;**
 - **Commerciabilità e idoneità ad un determinato scopo o uso dell'Indice Dow Jones Eurostoxx50[®] e relativi dati;**
- **STOXX e Dow Jones non si assumono alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni del Dow Jones Eurostoxx50[®] o relativi dati;**
- **STOXX o Dow Jones non saranno responsabili in nessun caso per mancato profitto o danni o perdite indiretti, punitivi, da provare o emergenti, anche se STOXX o Dow Jones sono a conoscenza del loro possibile insorgere.**

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è ad esclusivo beneficio degli stessi e non a beneficio dei portatori dei Certificates o di altri terzi.

Il Regolamento dei Titoli (il **Regolamento**) è allegato alle presenti Condizioni Definitive e sostituisce integralmente il Regolamento dei Titoli contenuto nel Prospetto e prevale su qualsiasi disposizione contraria delle presenti Condizioni Definitive.

L'acquisto di Titoli comporta rischi sostanziali ed è adatto soltanto ad investitori che possiedono le conoscenze e l'esperienza in questioni finanziarie e commerciali necessarie per consentire loro di valutare i rischi ed i vantaggi di un investimento nei Titoli. Prima di effettuare una decisione di investimento, i potenziali acquirenti di Titoli sono pregati di assicurarsi di comprendere la natura dei Titoli e la misura della loro esposizione ai rischi e di esaminare attentamente, alla luce delle proprie circostanze finanziarie, situazione finanziaria ed obiettivi di investimento, tutte le informazioni indicate nel Prospetto (inclusi i Fattori di Rischio" alle pagg. da 24 a 36 del Prospetto) e le presenti Condizioni Definitive.

L'Emittente non è tenuto ad effettuare il *gross-up* di alcun pagamento relativo ai Titoli e non sarà responsabile, né altrimenti tenuto, a pagare alcuna tassa, tributo, ritenuta o ad effettuare altri pagamenti che possano derivare in conseguenza della detenzione, del trasferimento, della presentazione e della consegna per il pagamento, o dell'escussione, di uno Strumento Finanziario e tutti i pagamenti effettuati dall'Emittente saranno assoggettati a tale deduzione o trattenuta di tasse, tributi, o oneri governativi di qualsiasi natura in qualsiasi modo imposti, trattenuti o riscossi tramite deduzione o trattenuta, ove sia richiesto dalla legge.

1. EMITTENTE

Emittente	Deutsche Bank Aktiengesellschaft che agisce tramite la propria Succursale di Londra (l'offerente)
Garante	Non applicabile

2. MODELLO DI CONDIZIONI

Condizioni Integrate

3. LEGGE APPLICABILE

Legge inglese

4. TIPO DI STRUMENTI FINANZIARI

Tipologia legale	Titoli al Portatore
Denominazione	Notes

5. VALUTA, TAGLIO, FORMA, CERTE DEFINIZIONI (§ 1)

Valuta e Taglio

Valuta Specifica	Euro (" Euro ")
Valore Nominale Complessivo	Fino a Euro 500.000.000
Taglio o Tagli Specifici	Euro 1.000
Importo di Calcolo	Euro 1.000

Forma di Titoli al Portatore

TEFRA D	Titolo Globale Temporaneo scambiabile con Titolo Globale Permanente scambiabile con Titoli Definitivi
	Il Titolo Globale Temporaneo deve essere modificato cancellando la parola "interesse" nel quarto, settimo e nono paragrafo e nella Parte 1 dell'Allegato Uno e sostituendola con le parole "Importo Cedolare"
	Il Titolo Globale Permanente deve essere modificato cancellando la parola "interesse" nel quarto e settimo paragrafo e nella Parte 1 dell'Allegato Uno e sostituendola con le parole "Importo Cedolare"
Scambiabili su richiesta	Non applicabile

Disposizioni relative ad Eventi di Scambio	Applicabile
Titoli globali da emettersi in forma NGN	No
Sistema di Compensazione	Clearstream Banking société anonyme, Lussemburgo (" CBL ") 42 Avenue JF Kennedy 1855 Lussemburgo Lussemburgo Euroclear Bank S.A./N.V. Brussels (" Euroclear ") 1 Boulevard du Roi Albert II 1210 Bruxelles Belgio

6. STATUS (§ 2)

Status dei Titoli	Non subordinati
-------------------	-----------------

7. INTERESSI (§ 3)

Titoli che non fruttano interessi	Applicabile – I Titoli pagano Importi Cedolari legati all'Indice come previsto al § 4 ed all'Allegato 1 al presente documento
--	---

8. PAGAMENTI (§ 5)

Centro o Centri Finanziari Rilevanti (per determinare il Giorno Lavorativo di Pagamento)	TARGET2, Londra
--	-----------------

9. RIMBORSO (§ 6)

Rimborso alla Scadenza

Data di Scadenza	17 marzo 2015 o, se successivo, il Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione Finale (come definita nell'Allegato 1)
------------------	---

Regolamento	In contanti
-------------	-------------

Rimborso a Rate	Non applicabile
------------------------	-----------------

Rimborso Anticipato a scelta dell'Emittente	Non applicabile
--	-----------------

Rimborso Anticipato a scelta del Portatore di Titoli	Non applicabile
---	-----------------

Rimborso Automatico	Non applicabile
----------------------------	-----------------

Importo del Rimborso Anticipato	L'Importo del Rimborso Anticipato relativamente a ciascun ammontare in linea capitale di Titoli pari all'Importo di Calcolo sarà un importo in Euro (arrotondato per difetto al più vicino Euro 0,01 e con Euro 0,005 arrotondato per eccesso) che non potrà essere inferiore a zero calcolato dall'Agente di Calcolo pari a Euro 1.000 meno, in caso di rimborso anticipato per illegalità (<i>illegality</i>), i Costi di <i>Unwind</i> del Rimborso Anticipato
--	---

Certe Definizioni

Costi di Regolamento per Rimborso Anticipato (<i>Early Redemption Unwind Costs</i>)	Costi di Risoluzione per Rimborso Anticipato Standard
---	---

10. TERMINI PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DEL RIMBORSO (§7)

Importo del Rimborso

Importo di Calcolo

11. RETTIFICHE, EVENTI STRAORDINARI E ESTINZIONE (§ 8)

Titoli legati ad un Indice o ad un Paniere di Indici

Determinazioni effettuate dall'Agente di Calcolo in caso di Evento di Rettifica dell'Indice Livello di Riferimento Iniziale e/o Livello di Riferimento Finale, a seconda del caso, come previsto nelle Condizioni.

12. AGENTE FISCALE/AGENTE/I PER I PAGAMENTI/AGENTE DI CALCOLO/AGENTE PER LA DETERMINAZIONE (§9)

Agente Fiscale

Deutsche Bank AG, Succursale di Londra
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito

Agente/i per i Pagamenti

Deutsche Bank AG, Succursale di Londra
Winchester House
1 Great Winchester Street
Londra EC2N 2DB
Regno Unito

Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2 boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Lussemburgo
Lussemburgo

Agente di Calcolo

Deutsche Bank AG, Succursale di Londra

Agente per la Determinazione

Non applicabile

13. REGIME FISCALE (§10)

Obbligazione di *gross-up* di ritenuta fiscale per l'Emittente No

Paese Regno Unito

14. NOTIFICHE (§ 15)

Pubblicazione

Applicabile

Luogo e mezzo di pubblicazione

Sito web della Borsa del Lussemburgo
Quotidiano di lingua inglese con pubblicazione giornaliera
(Financial Times a Londra)

Notifica considerata effettuata validamente in data Data della pubblicazione

Notifica al Sistema di Compensazione

Applicabile

Sostituzione della notifica ai sensi del paragrafo (1) Non applicabile

Notifica al Sistema di Compensazione considerata effettuata validamente in data Data della notifica

Notifiche da parte dei Portatori dei Titoli

Notifica tramite la Clearing System

15. LINGUA DELLE CONDIZIONI (§19)

Solo la lingua inglese

16. Disposizioni per Titoli Credit-Linked

Non applicabile

Parte II: Informazioni Aggiuntive

1. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI, QUOTAZIONE ED ACCORDI DI COLLOCAMENTO

Quotazione ed ammissione alle negoziazioni

È stata presentata domanda per la quotazione dei Titoli sull'*Official List* del *Luxembourg Stock Exchange* e l'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Regolamentato del *Luxembourg Stock Exchange*.

L'Emittente presenterà inoltre richiesta di ammissione alla negoziazione dei Titoli sul sistema multilaterale di negoziazione EuroTLX (gestito da TLX S.p.A.). L'Emittente non si fa garante, né è responsabile per, l'ammissione alla negoziazione dei Titoli sul mercato EuroTLX, e non può essere fornita alcuna garanzia che tale richiesta di ammissione sarà accettata.

Data di ammissione attesa

15 marzo 2010

Mercati regolamentati o mercati equivalenti in cui, per quanto a conoscenza dell'Emittente, sono già ammessi alla negoziazione Titoli della stessa classe dei Titoli da offrire o ammettere alla negoziazione

Non applicabile

NOTIFICA E AUTORIZZAZIONE

La "*Commission de Surveillance du Secteur Financier*" (CSSF), l'autorità competente in Lussemburgo ai fini della Direttiva Prospetti, ha fornito alla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB un certificato di approvazione attestante che il Prospetto del 2 marzo 2009 è stato predisposto in conformità alla Direttiva Prospetti.

2. RATING

Ai Titoli non è stato assegnato alcun *rating*

3. INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE COINVOLTE NELL'EMISSIONE / OFFERTA

Salvo per le commissioni pagabili a Deutsche Bank AG, London Branch in qualità di *dealer* (il "**Dealer**"), per quanto a conoscenza dell'Emittente nessun soggetto coinvolto nell'emissione od offerta dei Titoli ha un interesse significativo nelle medesime, con l'eccezione di ciascun Collocatore (come definito al paragrafo 6 che segue), che riceverà una commissione pari ad un massimo del 3,14% dell'ammontare nozionale complessivo dei Titoli collocati da tale Collocatore, alla Data di Emissione.

4. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DI OFFERTA / AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Proventi netti stimati

Fino ad un massimo di Euro 500.000.000

A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Emittente riceverà alla Data di Emissione. Non riflettono le commissioni pagabili al *Dealer* o ai Collocatori.

5. INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DEL SOTTOSTANTE

Informazioni sulle *performance* passate e future e sulla volatilità dell'Indice possono essere ottenute da varie fonti riconosciute a livello internazionale, pubblicate o disponibili su supporto elettronico, ad esempio Bloomberg.

Si avvertono gli investitori che la *performance* passata dell'Indice non è necessariamente indicativa della sua *performance* futura.

Si rammenta agli investitori che il prezzo dei Titoli sul mercato secondario varierà nel corso della loro durata e potrà essere diverso dal Prezzo di Emissione. Il prezzo dei Titoli sul mercato secondario in un qualsiasi giorno sarà influenzato da una vasta gamma di fattori, tra cui il livello dell'Indice (come di seguito definito), il merito di credito dell'Emittente, i tassi di interesse e le condizioni economiche, politiche e di mercato.

Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che i Titoli sono diversi dai normali titoli di debito emessi dall'Emittente ai sensi del Programma, in quanto il rendimento dei Titoli dipende dalla *performance* dell'Indice. Una variazione relativamente piccola del valore dell'Indice può comportare variazioni notevoli e non proporzionate del prezzo dei Titoli. Si raccomanda agli investitori di farsi un'opinione personale sui vantaggi di un investimento legato ad Indici basandosi su indagini proprie relative all'Indice.

Applicabile

6. TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA

Periodo di Offerta

Un'offerta dei Titoli sarà effettuata attraverso Deutsche Bank S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 3, 20126, Milano, Italia e Finanza & Futuro Banca S.p.A. con sede in Piazza del Calendario 1, 20126 Milano, Italia (ciascuno un "**Collocatore**" e, congiuntamente ad ogni altro soggetto cui sarà conferito l'incarico di collocatore con riferimento ai Titoli durante il Periodo di Offerta, i "**Collocatori**") nella Repubblica Italiana, dal 18 gennaio 2010 all'11 marzo 2010, negli orari in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività nella Repubblica Italiana.

L'Emittente si riserva il diritto di nominare altri collocatori durante il Periodo d'Offerta, e di ciò sarà data comunicazione agli investitori mediante un avviso pubblicato sul sito del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu).

Prezzo di Offerta

Prezzo di Emissione (di cui un massimo pari al 3,14% è rappresentato da commissioni pagabili ai Collocatori)

Condizioni alle quali è soggetta l'offerta

L'offerta dei Titoli è condizionata all'emissione degli stessi.

L'Emittente si riserva il diritto di ritirare l'offerta e/o di cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi ragione in qualsiasi momento alla, o anteriormente alla, Data di Emissione. A fini di chiarezza, qualora sia stata effettuata una richiesta da un potenziale investitore e l'Emittente eserciti il tale diritto, il potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o altrimenti acquisire i Titoli.

Il periodo di tempo, inclusa ogni eventuale modifica, durante il quale sarà aperta l'offerta e descrizione della procedura di richiesta di sottoscrizione

L'Offerta resterà aperta durante il Periodo di Offerta.

Le richieste dei Titoli possono essere effettuate nella Repubblica Italiana presso le filiali di ogni Collocatore.

Le richieste possono essere effettuate in conformità alle procedure usuali dei Collocatori, comunicate agli investitori dal rilevante Collocatore.

Ai potenziali investitori non verrà richiesto di stipulare accordi contrattuali direttamente con l'Emittente con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.

Dettagli dell'importo minimo e/o massimo della richiesta di sottoscrizione

L'assegnazione minima per investitore sarà pari ad Euro 1.000 in importo nominale dei Titoli. L'assegnazione massima dei Titoli sarà soggetta soltanto alla disponibilità al momento della richiesta.

Non vi sono criteri di riparto predeterminati. I Collocatori adotteranno criteri di riparto tali da garantire la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i Titoli richiesti tramite i Collocatori durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino a concorrenza dell'importo massimo dell'Offerta.

Descrizione della possibilità di ridurre le sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'importo in eccesso pagato dai richiedenti

Non applicabile

Dettagli delle modalità e delle scadenze per il pagamento integrale e per la consegna degli Strumenti Finanziari

I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione contro pagamento all'Emittente da parte dei Collocatori delle somme di denaro nette per la sottoscrizione. Ciascun investitore sarà informato dai Collocatori degli accordi di regolamento in relazione ai Titoli al momento della richiesta da parte di tale investitore.

Modalità e data di comunicazione al pubblico dei risultati dell'offerta

L'Emittente determinerà a propria discrezione l'ammontare finale dei Titoli emessi (che dipenderà dai risultati dell'offerta), fino ad un massimo di Euro 500.000.000.

L'Ammontare Nominale Complessivo esatto dei Titoli da emettersi sarà pubblicato sul sito internet del Luxembourg Stock Exchange (www.bourse.lu) ai sensi dell'art. 10 della Legge Lussemburghese sui Prospetti per gli Strumenti Finanziari il, o attorno al, 15 marzo 2010.

Procedura per l'esercizio di ogni diritto di prelazione, negoziabilità di diritti di sottoscrizione e trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati

Non applicabile

Categorie di investitori potenziali cui sono offerti gli Strumenti Finanziari

È possibile effettuare offerte a qualsiasi soggetto tramite i Collocatori nella Repubblica italiana.

Agli Investitori Qualificati (come definiti nell'Articolo 100 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998) possono essere assegnati soltanto i Titoli che residuassero dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico nella Repubblica italiana durante il Periodo di Offerta.

Le eventuali offerte in altri Paesi dell'Area Economica Europea saranno effettuate unicamente dal *Dealer* o dai Collocatori ai sensi di un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di cui alla Direttiva Prospetti, come attuata in tali paesi.

A fini di chiarezza, si precisa che il *Dealer* non effettuerà alcun collocamento di Titoli presso il pubblico in Italia.

Gli eventuali investitori che non si trovino nella Repubblica italiana sono invitati a contattare i propri consulenti finanziari per maggiori informazioni e potranno acquistare solo i Titoli che residuassero dopo l'assegnazione di tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo di Offerta, dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.

Procedura di notifica ai richiedenti dell'importo assegnato e indicazione dell'eventualità che le negoziazioni possano iniziare prima che sia effettuata la notifica

Importo di eventuali spese e tasse specificatamente addebitate al sottoscrittore o acquirente

Ciascun investitore sarà informato dal rilevante Collocatore dell'ammontare di Titoli assegnati dopo la chiusura del Periodo di Offerta e prima della Data di Emissione.

Nessuna negoziazione di Titoli potrà avere luogo prima della Data di Emissione.

L'Emittente non è a conoscenza di eventuali spese o tasse addebitate specificatamente al sottoscrittore o all'acquirente.

Per maggiori informazioni sul Prezzo di Offerta, che comprende le commissioni pagabili ai Collocatori, si veda la precedente sezione intitolata "Prezzo di Offerta".

Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si veda l'Allegato 2 al presente documento.

7. COLLOCAMENTO

Metodo di collocamento	Non sindacato
Data del Contratto di Sottoscrizione	Non applicabile
Dettagli del <i>management</i> , inclusa la forma dell'impegno	Non applicabile
Commissioni di Management/Sottoscrizione	Non applicabile
Concessione/Commissione di Vendita	Si veda il Paragrafo 3 che precede
Commissione/Spesa di Quotazione	Lussemburgo: fino ad Euro 3.610 TLX – fino a Euro 300
Commissione di Collocamento	Si veda il Paragrafo 3 che precede
Altre Commissioni	Non applicabile
Dealer/Manager per la Stabilizzazione	Nessuno

8. NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Common Code	047827167
Codice ISIN	XS0478271678

9. IDONEITÀ ALL'EUROSISTEMA

Destinato ad essere detenuto in modo da consentire l'idoneità all'Eurosistema.	No
--	----

10. ULTERIORI INFORMAZIONI FISCALI

Si veda l'Allegato 2 al presente documento

Le Condizioni Definitive di cui sopra contengono le informazioni richieste per quotare la presente emissione di Titoli (dal 15 marzo 2010) ai sensi del programma di Emissione di Titoli di Debito per EUR 80.000.000.000 di Deutsche Bank.

L'Emittente accetta la responsabilità per le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive come indicate nella Dichiarazione di Responsabilità a pag. 2 del Prospetto, tenuto conto che, in relazione a qualsiasi informazione contenuta nel presente documento e specificata come derivante da una fonte terza, (i) l'Emittente conferma che tale informazione è stata correttamente riprodotta e, per quanto a conoscenza dell'Emittente e per quanto l'Emittente sia in grado di stabilire sulla base delle informazioni messe a sua disposizione da tale soggetto terzo, non sono stati omessi fatti la cui omissione renderebbe le informazioni riprodotte non corrette o fuorvianti, e (ii) l'Emittente non ha verificato in maniera indipendente tali informazioni e declina qualsiasi responsabilità sulla correttezza delle stesse.

Deutsche Bank Aktiengesellschaft

che agisce tramite la sua Succursale di Londra.

Debitamente autorizzato

Debitamente autorizzato

ALLEGATO 1

1. DEFINIZIONI

Ai fini dei Titoli:

"**Giorno Lavorativo**" indica un giorno che è:

- (a) giorno in cui le banche commerciali e i mercati dei cambi liquidano i pagamenti e sono aperti per gli affari in generale (comprese le operazioni valutarie e i depositi in valuta estera) a Londra; e che è anche
- (b) un giorno di apertura del Sistema TARGET2.

"**Titolo Componente**" indica ogni valore mobiliare che fa parte dell'Indice.

"**Importo Cedolare**" indica, in relazione ad una Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, l'ammontare in EUR (che, onde evitare dubbi, può essere anche pari a zero) arrotondato per difetto più vicino EUR 0,01 (mentre l'ammontare corrispondente a EUR 0,005 sarà arrotondato per eccesso) calcolato dall'Agente di Calcolo come il prodotto di (a) EUR 1.000 e di (b) Tasso Cedolare relativo al Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare che termina immediatamente prima della Data di Pagamento dell'Importo Cedolare in questione e (c) la Frazione dell'Importo Cedolare relativa al Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare interessato.

"**Data di Maturazione dell'Importo Cedolare**" indica:

- (a) 15 marzo 2011, 15 marzo 2012, 15 marzo 2013 e 17 marzo 2014; e
- (b) la Data di Scadenza.

"**Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare**" indica il periodo che decorre dalla Data di Emissione, compresa, fino alla prima Data di Maturazione dell'Importo Cedolare, esclusa e anche ogni periodo successivo a decorrere dalla Data di Maturazione dell'Importo Cedolare, compresa, fino alla successiva Data di Maturazione dell'Importo Cedolare, esclusa.

"**Frazione dell'Importo Cedolare**" indica la somma del (A) numero effettivo di giorni del Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare che cadono in un anno bisestile diviso per 366; e del (B) numero effettivo di giorni del Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare che cadono in un anno non bisestile diviso per 365.

"**Data di Pagamento dell'Importo Cedolare**" indica ogni Data di Maturazione dell'Importo Cedolare, Fermo restando che se una qualsiasi Data di Pagamento dell'Importo Cedolare dovesse cadere in un giorno che non è Giorno Lavorativo, detta Data di Pagamento dell'Importo Cedolare sarà spostata al giorno successivo che sia un Giorno Lavorativo.

"**Tasso Cedolare**" indica:

- (a) in relazione ad ogni Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare diverso dal Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare che termina alla Data di Scadenza esclusa (il "**Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare Finale**"), l'1,50%; e
- (b) in relazione al Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare Finale, o (x) il 10,00%, se il Livello di Riferimento Finale è superiore al Livello di Riferimento Iniziale, oppure (y) lo 0,00%, se il Livello di Riferimento Finale è uguale o inferiore al Livello di Riferimento Iniziale.

"**Giorno di Turbativa**" indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice omette di pubblicare il livello dell'Indice, (ii) la Borsa Correlata non è aperta agli scambi durante la sua normale sessione di contrattazione oppure (iii) si è verificato un Evento di Turbativa del Mercato.

"**Chiusura Anticipata**" indica, in qualunque Giorno Lavorativo di Borsa, la chiusura anticipata rispetto al rispettivo Orario di Chiusura Programmato, della Borsa ovvero della Borsa Correlata nei riguardi di un qualsiasi Titolo Componente, a meno che la chiusura anticipata non sia annunciata dalla Borsa o dalla Borsa Correlata, a seconda del caso, almeno un'ora prima del più vicino tra (a) l'orario effettivo di chiusura della normale sessione di contrattazioni in tale Borsa o Borsa Correlata, a seconda del caso, nel Giorno Lavorativo di Borsa in questione oppure (b) l'orario limite di presentazione degli ordini da inserire nel sistema di detta Borsa o Borsa Correlata affinché siano eseguiti all'Ora di Valutazione rilevante del Giorno Lavorativo di Borsa interessato.

"**EUR**" indica la moneta a corso legale degli stati membri dell'Unione Europea che adottano la moneta unica ai sensi del Trattato.

"**Borsa**" indica in relazione ad ogni Titolo Componente, la principale borsa valori in cui il Titolo Componente è principalmente negoziato, come stabilito dall'Agente di Calcolo.

"**Giorno Lavorativo di Borsa**" indica qualsiasi Giorno di Negoziazione Programmato in cui (i) lo Sponsor dell'Indice pubblica il livello dell'Indice e (ii) la Borsa Correlata è aperta agli scambi durante la sua normale sessione di contrattazione, anche se la Borsa Correlata chiude prima del suo Orario di Chiusura Programmato.

"**Turbativa di Borsa**" indica qualunque evento (diverso dalla Chiusura Anticipata) che turba od ostacola (a seconda di quanto stabilito dall'Agente di Calcolo) la capacità degli operatori di mercato in generale di effettuare operazioni su, oppure di ottenere il valore di mercato di (i) un qualsiasi Titolo Componente nella Borsa in cui viene scambiato il Titolo Componente interessato oppure dei (ii) contratti futures o di opzione correlati all'Indice nella Borsa Correlata rilevante.

"**Livello di Riferimento Finale**" indica, riferito all'Indice, il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione Finale.

"**Data di Valutazione Finale**" indica, fermo restando quanto disposto al successivo paragrafo 3, il 16 marzo 2015 oppure, se tale data non fosse un Giorno di Negoziazione Programmato, il Giorno di Negoziazione Programmato immediatamente successivo.

"**Indice**" significa, ferme restando le rettifiche ai sensi del successivo paragrafo 3, l'Indice Dow Jones EURO STOXX 50[®].

"**Sponsor dell'Indice**" indica la persona giuridica o altro soggetto che (a) è responsabile della definizione e della revisione delle regole e procedure nonché dei metodi di calcolo e delle eventuali rettifiche relative all'Indice e (b) annuncia (direttamente o indirettamente o per il tramite di un rappresentante) il livello dell'Indice con periodicità durante ogni Giorno di Negoziazione Programmato, e alla Data di Emissione detto soggetto è, STOXX Limited.

"**Livello di Riferimento Iniziale**" indica il Livello di Riferimento alla Data di Valutazione Iniziale.

"**Data di Valutazione Iniziale**" indica, fermo restando quanto disposto al successivo paragrafo 3, la Data di Emissione oppure, se tale data non fosse un Giorno di Negoziazione Programmato, il Giorno di Negoziazione Programmato immediatamente successivo.

"**Evento di Turbativa del Mercato**" indica:

- (a) (i) l'insorgere ovvero l'esistenza, per un qualsiasi Titolo Componente, di:
 - (A) una Turbativa della Negoziazione, che l'Agente di Calcolo determina sia importante, in qualunque momento durante il periodo di un'ora che termina con l'Ora di Valutazione rilevante nella Borsa in cui il Titolo Componente viene principalmente negoziato;
 - (B) una Turbativa di Borsa, che l' Agente di Calcolo determina sia importante, in qualunque momento durante il periodo di un'ora che termina con l'Ora di Valutazione rilevante nella Borsa in cui il Titolo Componente viene principalmente negoziato; oppure
 - (C) una Chiusura Anticipata; e
 - (ii) l'insieme di tutti i Titoli Componenti, rispetto ai quali si verifica o sussiste una Turbativa della Negoziazione, una Turbativa di Borsa o una Chiusura Anticipata, che costituisce il 20% o più del livello dell'Indice; oppure
- (b) il verificarsi o l'esistenza, relativamente ai contratti futures o di opzione correlati all'Indice, di (i) una Turbativa della Negoziazione, (ii) una Turbativa di Borsa - che in un caso o nell'altro l'Agente di Calcolo determina sia importante - in qualunque momento durante il periodo di un'ora che termina con l'Ora di Valutazione nella Borsa Correlata oppure (iii) una Chiusura Anticipata.

Al fine di determinare l'eventuale esistenza in qualsiasi momento di un Evento di Turbativa del Mercato che interessa l'Indice, se l'Evento di Turbativa del Mercato interessa in qualsiasi momento un Titolo Componente, in tal caso il relativo contributo percentuale del Titolo Componente al livello dell'Indice si baserà sulla comparazione tra (i) la parte di livello dell'Indice attribuibile al Titolo Componente, e (ii) il

livello totale dell'Indice, utilizzando in ciascun caso le ponderazioni ufficiali di apertura pubblicate dallo Sponsor dell'Indice nell'ambito dei "dati di apertura" del mercato.

"**Livello di Riferimento**" indica, per quanto riguarda l'Indice e una Data di Valutazione, il livello ufficiale di chiusura dell'Indice, come determinato dall'Agente di Calcolo in tale Data di Valutazione senza tenere conto delle eventuali correzioni pubblicate in seguito.

"**Borsa Correlata**" indica, in riferimento a ciascun Titolo Componente, la borsa valori principale nella quale detto Titolo Componente è principalmente scambiato, come determinato dall'Agente di Calcolo, oppure qualunque successore della borsa o sistema di quotazione oppure qualunque borsa o sistema di quotazione sostitutivo presso i quali sono state temporaneamente trasferite le negoziazioni dei contratti futures o di opzioni correlati all'Indice (sempre che l'Agente di Calcolo abbia stabilito l'esistenza, in dette borse o sistemi di quotazione sostitativi, di una liquidità dei contratti futures o di opzione correlati all'Indice comparabile a quella della Borsa Correlata originale).

"**Orario di Chiusura Programmato**" indica, nei riguardi di una Borsa o Borsa Correlata e di un Giorno di Negoziazione Programmato, il previsto orario di chiusura del giorno feriale in detta Borsa o Borsa Correlata nel Giorno di Negoziazione Programmato, senza tenere conto dell'after hours o di altri scambi al di fuori del normale orario della sessione di contrattazione.

"**Giorno di Negoziazione Programmato**" indica qualunque giorno in cui è previsto che (i) lo Sponsor dell'Indice pubblichi il livello dell'Indice e che (ii) la Borsa Correlata sia aperta agli scambi durante la sua normale sessione di contrattazione.

"**Turbativa della Negoziazione**" indica la sospensione ovvero la limitazione della negoziazione imposta nella Borsa o Borsa Correlata rilevante oppure dovuta ad altra causa, sia in seguito a fluttuazioni di prezzo che eccedono i limiti consentiti dalla Borsa o Borsa Correlata rilevante o in altro modo (a) che interessano un Titolo Componente nella Borsa in cui viene trattato detto Titolo Componente oppure (b) nei contratti futures o di opzione correlati all'Indice nella Borsa Correlata.

"**Data di Valutazione**" indica ogni Data di Valutazione Iniziale e/o la Data di Valutazione Finale, a seconda del caso.

"**Ora di Valutazione**" indica (a) ai fini di determinare l'eventuale verificarsi dell'Evento di Turbativa del Mercato (i) in relazione ad un qualsiasi Titolo Componente, l'Orario di Chiusura Programmato relativo al Titolo Componente nella Borsa rilevante, e (ii) per quanto riguarda i contratti di opzione o i contratti futures dell'Indice, la chiusura degli scambi nella Borsa Correlata e (b) in tutti gli altri casi, il momento in cui il livello ufficiale di chiusura dell'Indice viene calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice.

2. IMPORTO CEDOLARE

(A) Importo Cedolare

Ogni ammontare nominale dei Titoli uguale all'Ammontare di Calcolo paga l'Importo Cedolare ad ogni Data di Pagamento dell'Importo Cedolare. Ogni Importo Cedolare da pagare per i Titoli rappresenta un ammontare che l'Emittente deve pagare (i) a titolo di remunerazione per l'uso del Prezzo di Emissione da parte dell'Emittente e (ii) a titolo di compenso per e di riconoscimento del rischio che, in talune circostanze, potrà non comportare il pagamento di alcun Importo Cedolare alla Data di Pagamento dell'Importo Cedolare Finale.

(B) Maturazione degli Importi Cedolari

- (i) qualora i Titoli siano rimborsati in virtù del § 6(3), § 12(1) o del seguente paragrafo 3(C), nessun Importo Cedolare sarà pagabile per i Titoli la cui relativa Data di Pagamento dell'Importo Cedolare non si è materializzata entro la data fissata per tale rimborso; fermo restando che se la data fissata per il rimborso cade in anticipo rispetto alla prima Data di Pagamento dell'Importo Cedolare, non dovrà essere pagato alcun Importo Cedolare per i Titoli.
- (ii) Se alla data di scadenza del rimborso di un qualsiasi Titolo a fronte della regolare presentazione o riconsegna del medesimo, il pagamento a saldo delle somme dovute al momento del rimborso fosse indebitamente trattenuto o rifiutato, il Titolo in questione maturerà un ulteriore Importo Cedolare (sia prima che dopo il provvedimento giudiziario) calcolato secondo la modalità indicata nella definizione di "Importo Cedolare" in base ad un ulteriore Periodo di Maturazione dell'Importo Cedolare per tale Titolo, iniziando dalla data della scadenza per rimborso del Titolo e proseguendo fino al verificarsi

dell'evento che sarà il primo tra (a) il giorno in cui saranno state pagate tutte le somme scadute relative al Titolo e (b) cinque giorni successivi alla data in cui sarà stato incassato dal Sostituto d'Imposta l'importo pieno del denaro da pagare per il Titolo e sarà stato dato apposito avviso ai Detentori dei Titoli ai sensi del § 15, e il tasso cedolare (che, al fine di evitare dubbi, potrà essere pari a zero) sarà uguale al Tasso Cedolare per la Data di Pagamento dell'Importo Cedolare immediatamente precedente.

- (C) Gli Importi Cedolari saranno versati secondo quanto previsto al § 5 (Pagamenti).
- (D) Taluni riferimenti a "interesse" o "Interesse" nei Termini e Condizioni contenuti nel Prospetto di Base saranno eliminati e sostituiti con l'espressione "Importo Cedolare" come indicato nell'Allegato al presente documento.

3. TURBATIVA DEL MERCATO, RETTIFICHE, EVENTI STRAORDINARI ED ESTINZIONE

- (A) Se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, una Data di Valutazione coincide con un Giorno di Turbativa, la Data di Valutazione sarà il primo Giorno di Negoziazione Programmato successivo che non è Giorno di Turbativa, salvo che sia Giorno di Turbativa ognuno degli otto Giorni di Negoziazione Programmati immediatamente successivi alla data che, in assenza dell'evento che ha causato il Giorno di Turbativa, sarebbe stata la Data di Valutazione Programmata rilevante. In tal caso (i) l'ottavo Giorno di Negoziazione Programmato sarà considerato essere la Data di Valutazione, anche se tale giorno è un Giorno di Turbativa, e (ii) l'Agente di Calcolo determinerà il Livello di Riferimento Iniziale o il Livello di Riferimento Finale, a seconda del caso, utilizzando il livello dell'Indice all'Ora di Valutazione dell'ottavo Giorno di Negoziazione Programmato, in base alla più recente formula e metodo di calcolo dell'Indice Compromesso in vigore prima del primo Giorno di Turbativa, utilizzando i prezzi negoziati o quotati in Borsa all'Ora di Valutazione dell'ottavo Giorno di Negoziazione Programmato per ciascun titolo facente parte dell'Indice (oppure, qualora l'evento che ha generato il Giorno di Turbativa per il titolo rilevante si sia verificato nell'ottavo Giorno di Negoziazione Programmato, la sua valutazione in buona fede del valore del titolo rilevante all'Ora di Valutazione nell'ottavo Giorno di Negoziazione Programmato).
- (B) *Indice Sostitutivo.* Se l'Indice (a) non è calcolato e annunciato dallo Sponsor dell'Indice, bensì viene calcolato e annunciato da uno sponsor sostitutivo gradito all'Agente di Calcolo, oppure (b) è sostituito da un indice sostitutivo utilizzando, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, una formula o un metodo di calcolo identici o sostanzialmente simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice, in ciascun caso tale indice (l'"**Indice Sostitutivo**" e per quanto concerne ogni Indice Sostitutivo, il relativo "**Sponsor Successore dell'Indice**") sarà considerato essere l'Indice.
- (C) *Modifica e Cessazione del Calcolo dell'Indice.*

Se:

- (a) lo Sponsor dell'Indice effettua ovvero annuncia, prima della o alla Data di Valutazione, di effettuare una modifica sostanziale alla formula o al metodo di calcolo dell'Indice oppure se modifica sostanzialmente in altro modo l'Indice (diversamente da una modifica, prevista dalla formula o dal metodo di calcolo, volta a conservare l'Indice in caso di variazioni dei titoli azionari costituenti, della capitalizzazione, dei contratti o delle commodities e in caso di altri eventi periodici) (la "**Modifica dell'Indice**"); oppure
- (b) lo Sponsor dell'Indice cancella in modo permanente l'Indice senza che esista un Indice Sostitutivo (la "**Cancellazione dell'Indice**"); oppure
- (c) lo Sponsor dell'Indice o (se applicabile) lo Sponsor Successore dell'Indice omette di calcolare e di annunciare nella Data di Valutazione l'Indice (una "**Turbativa dell'Indice**" e assieme alla Modifica dell'Indice e alla Cancellazione dell'Indice, ognuno un "**Evento di Rettifica dell'Indice**"),

in tal caso:

- (i) l'Agente di Calcolo determinerà se l'Evento di Rettifica dell'Indice ha prodotto un effetto sostanziale sui Titoli e, se così fosse, calcolerà il Livello di Riferimento utilizzando, in

luogo del livello pubblicato dell'Indice, il livello dell'Indice all'Ora di Valutazione nella Data di Valutazione, come determinato dall'Agente di Calcolo in base alla più recente formula e metodo di calcolo dell'Indice in vigore prima di tale modifica, omissione o cancellazione, utilizzando però soltanto i titoli che facevano parte dell'Indice immediatamente prima dell'Evento di Rettifica dell'Indice; oppure

- (ii) l'Emittente riscatterà, previo avviso ai Detentori dei Titoli redatto ai sensi del § 15, la totalità, ma non solo una parte, dei Titoli, e ogni importo in conto capitale dei Titoli uguale all'Ammontare di Calcolo sarà rimborsato all'Ammontare del Rimborso Anticipato.

Nel caso si verifichi un Evento di Rettifica dell'Indice, l'Agente di Calcolo informerà non appena possibile i Detentori dei Titoli ai sensi del § 15, e fornirà i dettagli sulle previste azioni da adottare a tale riguardo.

ALLEGATO 2

REGIME FISCALE ITALIANO

Le indicazioni di seguito riportate relative al regime fiscale si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data dei presenti Final Terms e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli e non intende descrivere le conseguenze fiscali applicabili a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari in strumenti finanziari o materie prime) potrebbero essere soggetti a regimi speciali. I potenziali acquirenti dei Titoli sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare tutte le conseguenze fiscali che possono derivare dall'essere titolari dei Titoli.

Regime Fiscale dei Titoli

Il Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato ed integrato (**Decreto 239**), disciplina il trattamento fiscale degli interessi, premi ed altri proventi (ivi inclusa ogni differenza tra il prezzo di rimborso e quello di emissione), derivanti dai titoli che ricadono nella definizione di obbligazioni (*bonds*) o titoli simili alle obbligazioni (*debentures similar to bonds*) emessi, *inter alia*, da emittenti non residenti in Italia.

Portatori dei Titoli residenti in Italia

Se i Titoli hanno durata iniziale non inferiore a 18 mesi e il Portatore dei Titoli è residente in Italia è ed: (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi (salvo che non abbia optato per il regime del risparmio gestito, descritto di seguito, al Paragrafo "*Tassazione delle plusvalenze*"); (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non svolga attività commerciale; o (iv) un investitore esente dall'imposta sul reddito delle società, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli, maturati durante il periodo di possesso dei Titoli sono soggetti ad un'imposta, chiamata "imposta sostitutiva", del 12,5%. Qualora il Portatore dei Titoli di cui ai precedenti punti (i) e (iii) svolga un'attività commerciale alla quale i Titoli sono connessi, l'imposta sostitutiva si applica a titolo d'acconto.

Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una società o un ente commerciale simile o una stabile organizzazione in Italia di una società estera alla quale i Titoli siano effettivamente connessi ed i Titoli sono depositati presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dai Titoli non sono soggetti ad imposta sostitutiva, ma concorrono a formare il reddito complessivo degli stessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società e sono soggette al regime fiscale generale italiano applicabile alle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, sono soggetti anche all'IRAP - imposta regionale sulle attività produttive).

Ai sensi dell'attuale regime previsto dal Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modifiche nella Legge 23 novembre 2001, n. 410, e come illustrato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 8 agosto 2003, n. 47/E i pagamenti degli interessi relativi ai Titoli, corrisposti a fondi immobiliari residenti in Italia, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato o integrato (**Decreto 58**), o ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi a carico dei fondi immobiliari di investimento. Tuttavia, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1 per cento sul valore netto dei fondi di investimento immobiliare, ove (i) non sia previsto che le loro *units* siano quotate su mercati regolamentati e (ii) il loro capitale sia inferiore a Euro 400.000.000, se: (a) ci siano meno di 10 portatori di *units*, o (b) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o siano fondi speculativi e le loro azioni siano detenute per più dei 2/3 da investitori istituzionali, *trust* o altre società riconducibili a persone fisiche.

Se il Portatore dei Titoli è residente in Italia ed è un fondo comune d'investimento, aperto o chiuso (il **Fondo**) ovvero una SICAV ed i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi maturati, durante il periodo di possesso, sui Titoli non saranno soggetti all'imposta sostitutiva, ma dovranno essere inclusi nel

risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ogni periodo d'imposta, soggetto ad una imposta sostitutiva *ad hoc*, pari al 12,5%.

Se il Portatore dei Titoli residente in Italia è un fondo pensione (soggetto al regime previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) e i Titoli sono detenuti presso un intermediario autorizzato, gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi ai Titoli maturati durante il periodo di possesso non sono soggetti all'imposta sostitutiva, ma devono essere inclusi nel risultato del fondo, rilevato alla fine di ciascun periodo d'imposta, soggetto ad un'imposta sostitutiva *ad hoc*, pari all'11%.

Ai sensi del Decreto 239 l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, SIM, SGR, società fiduciarie, agenti di cambio ed altri soggetti identificati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (ciascuno, un **Intermediario**).

Un Intermediario deve (i) essere residente in Italia o essere una stabile organizzazione in Italia di un intermediario finanziario non residente in Italia e (ii) intervenire, in ogni caso, nel pagamento degli interessi o nel trasferimento dei Titoli. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, per trasferimento dei Titoli si intende ogni cessione o qualunque altro atto, a titolo oneroso o gratuito, che comporti il mutamento della titolarità dei relativi Titoli o il mutamento dell'Intermediario presso cui i Titoli sono depositati.

Se i Titoli non sono detenuti presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e trattenuta da ogni ente che paghi interessi al Portatore dei Titoli.

Rimborso Anticipato

Ferme restando le disposizioni di cui sopra, qualora i Titoli con durata iniziale non inferiore a 18 mesi siano riscattate, in tutto o in parte, prima che siano trascorsi 18 mesi dalla data di emissione, i Portatori dei Titoli residenti in Italia saranno tenuti a pagare, mediante l'applicazione di un'apposita ritenuta fiscale da parte dell'intermediario italiano incaricato del pagamento degli interessi o del riscatto dei Titoli, un'imposta pari al 20% degli interessi e degli altri importi maturati fino al momento del rimborso anticipato.

Portatori dei Titoli non residenti in Italia

Nessuna imposta sostitutiva è dovuta dal Portatore dei Titoli non residente in Italia sui pagamenti di interessi o premi relativi ai Titoli, a condizione che, se i Titoli sono detenuti in Italia, tale Portatore dei Titoli dichiari di non essere residente in Italia ai sensi delle disposizioni fiscali italiane.

Tassazione delle plusvalenze

Le plusvalenze derivanti dalla vendita o dal rimborso dei Titoli dovrebbero concorrere a determinare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (e, in talune circostanze, in relazione alla natura del Portatore dei Titoli, anche il valore netto della produzione ai fini dell'IRAP), se realizzate da una società italiana o da un similare ente commerciale (ivi incluse le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri alle quali i Titoli siano connessi) o soggetti imprenditori residenti in Italia che svolgano attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi. Se un Portatore dei Titoli residente in Italia è una persona fisica che non detiene Titoli connessi all'esercizio di un'attività d'impresa o a certi altri soggetti, le plusvalenze realizzate da tale Portatore dei Titoli in occasione della vendita o rimborso dei Titoli dovrebbero essere soggette ad imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. I Portatori dei Titoli possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze.

Con riferimento all'applicabilità dell'imposta sostitutiva, coloro che sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte, possono farlo scegliendo uno dei seguenti tre regimi di seguito descritti.

Secondo il "regime della dichiarazione" (*tax declaration*), che rappresenta il regime ordinariamente applicabile per le persone fisiche residenti in Italia che non svolgano una attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata cumulativamente sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate dal Portatore dei Titoli persona fisica residente in Italia che possieda i Titoli non in connessione con un'attività di impresa, in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un

determinato periodo di imposta. Tali soggetti residenti in Italia che detengono i Titoli non in connessione con un'attività di impresa sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva su tali plusvalenze, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Eventuali minusvalenze, eccedenti l'ammontare delle plusvalenze, possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate nei successivi quattro periodi d'imposta.

Alternativamente al regime della dichiarazione, i Portatori dei Titoli persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa possono scegliere di pagare l'imposta sostitutiva separatamente su ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna vendita o rimborso dei Titoli (regime del "risparmio amministrato"). Tale tassazione separata sulle plusvalenze è consentita a condizione che (i) i Titoli siano in custodia presso una banca italiana, una SIM o un determinato intermediario finanziario autorizzato e (ii) che il relativo Portatore dei Titoli abbia tempestivamente dichiarato per iscritto di voler adottare il regime del "risparmio amministrato". Il depositario è tenuto a considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, ogni plusvalenza realizzata in occasione della vendita o del rimborso dei Titoli, (nonché le plusvalenze realizzate in occasione della revoca del proprio mandato), al netto di eventuali minusvalenze, ed è tenuto a corrispondere il relativo importo alle autorità fiscali italiane per conto del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta, trattenendone il corrispondente ammontare dai proventi da essere accreditati al Portatore dei Titoli, ovvero utilizzando i fondi messi a disposizione a tal fine dal Portatore dei Titoli stesso. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, qualora dalla cessione o rimborso dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza potrà essere dedotta dalle plusvalenze realizzate successivamente all'interno del medesimo rapporto di gestione, nel medesimo periodo d'imposta o nei quattro successivi. Ai sensi del regime del risparmio amministrato, il Portatore dei Titoli non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti in Italia, le quali detengano i Titoli al di fuori di un'attività d'impresa e che abbiano conferito un mandato di gestione delle proprie attività finanziarie, ivi inclusi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, ed abbiano altresì optato per il cosiddetto regime del "risparmio gestito", saranno incluse nel calcolo dell'aumento annuale di valore del risultato di gestione maturato, anche se non realizzato, alla fine del periodo di imposta e saranno soggette ad un'imposta sostitutiva del 12,5%, che sarà corrisposta dall'intermediario autorizzato incaricato della gestione. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito, qualora il risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta sia negativo, il corrispondente importo potrà essere computato in diminuzione del risultato di gestione rilevato nei successivi periodi di imposta, fino al quarto. Ai sensi di tale regime del risparmio gestito il Portatore dei Titoli non è tenuto a dichiarare le plusvalenze realizzate nella dichiarazione dei redditi.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo comune di investimento italiano, aperto o chiuso, ovvero una SICAV saranno incluse nel risultato di gestione maturato alla fine del periodo d'imposta e soggette alla relativa imposta sostitutiva del 12,5%.

Le plusvalenze realizzate dal Portatore dei Titoli che sia un fondo pensione italiano (soggetto al regime previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252) saranno incluse nel risultato di gestione maturato dal fondo alla fine del periodo d'imposta e soggette alla relativa imposta sostitutiva dell'11%.

Le plusvalenze realizzate dai Portatori dei Titoli non residenti in Italia derivanti dalla vendita o dal rimborso di Titoli non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Titoli (i) siano negoziati in un mercato regolamentato, o (ii) se non negoziati in un mercato regolamentato, non siano detenuti in Italia.

Le plusvalenze realizzate da fondi immobiliare residenti, costituiti ai sensi dell'articolo 37 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, così come modificato o integrato (**Decreto 58**), o ai sensi dell'articolo 14-*bis* della Legge 25 gennaio 1994, n. 86, non sono soggetti all'imposta sostitutiva né alle imposte sui redditi a carico dei fondi immobiliari di investimento. Tuttavia, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto un'imposta patrimoniale dell'1 per cento sul valore netto dei fondi di investimento immobiliare, ove (i) non sia previsto che le loro *units* siano quotate su mercati regolamentati e (ii) il loro capitale sia inferiore a Euro 400.000.000, se: (a) ci siano meno di 10 portatori di *units*, o (b) i fondi siano riservati ad investitori istituzionali o siano fondi speculativi e le loro azioni siano detenute per più dei 2/3 da investitori istituzionali, *trust* o altre società riconducibili a persone fisiche.

Imposta sulle donazioni e successioni

Ai sensi del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 (il Decreto n. 262), convertito nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento *inter vivos* o *mortis causa*, di qualsiasi attività (comprese azioni, obbligazioni e ogni altro strumento finanziario), è sottoposto alla seguente tassazione:

- (a) i trasferimenti a favore del coniuge e dei discendenti o ascendenti in linea retta sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 4%, applicabile al valore dei beni oggetto di successione o donazione che ecceda Euro 1.000.000; e
- (b) i trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado o di affini in linea collaterale fino al terzo grado sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni del 6% sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. I trasferimenti a favore di fratelli/sorelle sono soggetti ad un'imposta sulle successioni e sulle donazioni ad un tasso del 6% applicabile al valore della successione o della donazione che ecceda Euro 100.000;
- (c) qualsiasi altro trasferimento è, generalmente, soggetto ad un'imposta di successione e donazione ad un tasso dell'8% applicabile all'intero valore della successione o donazione.

Tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (il **Decreto 248**), convertito nella Legge 28 febbraio 2008, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 51 del 29 febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di strumenti finanziari sono soggetti all'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate sono soggette all'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate sono soggette all'imposta di registro solo in "caso d'uso" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (Direttiva Europea sul Risparmio), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro, o ad altre specifiche tipologie di soggetti costituiti nel medesimo Stato Membro. Tuttavia, il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 15 settembre 2008 la Commissione Europea ha fornito al Consiglio dell'Unione Europea una relazione riguardante l'operatività della Direttiva, che includeva la raccomandazione, da parte della Commissione, della necessità di effettuare modifiche alla Direttiva. Il 13 novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione modificata di questa proposta il 24 aprile 2009. Qualora si adottassero in relazione alla Direttiva le modifiche proposte, esse potrebbero modificare o ampliare la portata dei requisiti sopra menzionati.

Attuazione in Italia della Direttiva in materia di tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha attuato la Direttiva Europea sul Risparmio con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (**Decreto 84**). Ai sensi del Decreto 84, a condizione che siano rispettate una serie di importanti condizioni, nel caso di interessi pagati a persone fisiche che siano beneficiari effettivi dei pagamenti degli interessi e siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato Membro, gli agenti pagatori italiani qualificati non dovranno applicare alcuna ritenuta e dovranno comunicare alle autorità

fiscali italiane le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari. Queste informazioni sono trasmesse dalle autorità fiscali italiane alla competente autorità fiscale del Paese di residenza del beneficiario.